

## **Un Ente che non soddisfa i requisiti di esperienza richiesti nell'Avviso può presentare domanda di partecipazione?**

Si. Un Ente che non soddisfa il requisito di esperienza come indicato nell'art. 6.3.a) dell'Avviso, può comunque presentare domanda di partecipazione.

Il principio ispiratore di questa procedura è il *favor participationis*, pertanto, è da preferirsi l'interpretazione che favorisce la massima partecipazione.

Il requisito dell'esperienza non deve essere inteso come requisito automaticamente escludente, quando lo stesso può essere dimostrato – e quindi soddisfatto – da soggetti interni all'Ente partecipante.

A tal proposito, per analogia sistematica, è fatta menzione del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 36/2023, il quale prevede una disciplina più rigida rispetto al Codice del Terzo settore, D.lgs. 117/2017.

Ciò nonostante, nel Codice dei Contratti Pubblici – a mero titolo esemplificativo – vi è la possibilità di avvalersi dei requisiti di soggetti terzi.

*Ancora, come indicato nell'art. 5, lettera b) dell'Avviso, “i requisiti di idoneità e quelli di esperienza e di capacità dovranno essere posseduti dai componenti dell'aggregazione nel modo che segue: ai fini della formalizzazione della proposta progettuale, ai sensi del successivo art. 7, è sufficiente che l'ATS, nella sua autonomia, integri nel suo complesso i requisiti di esperienza e di capacità tecnico-professionale, senza la previsione di percentuali minime obbligatorie per tutti gli ETS partecipanti”.*

Pertanto, sarà chiaramente valutata la concreta esperienza sia essa dell'ente, sia essa di un soggetto interno all'ente.

Per quanto sopra indicato, il Curriculum sintetico (Allegato n.8) dovrà comunque essere compilato.

## **Un soggetto che intenda candidarsi in autonomia ha poi la possibilità di invitare soggetti diversi in una fase successiva?**

No. L'eventuale coinvolgimento di soggetti, in particolare soggetti non ETS, deve essere definito e dichiarato sin dalla presentazione della domanda di partecipazione.

La scelta di procedere in autonomia o in aggregazione con altri soggetti è rimessa alla piena discrezionalità del proponente.

A tal fine, si invita a considerare attentamente i principi e le finalità della procedura come indicati nell'Avviso, nonché a valutare le proprie scelte anche alla luce dei criteri di valutazione (Allegato n.6).

L'Avviso indica la possibilità di partecipare, attraverso la presentazione della domanda di partecipazione, indistintamente, sia in forma singola che in composizione plurisoggettiva.